



DETERMINAZIONE N.

1781

del

28 LUG. 2015

Atti n. 590/2006

RINNOVO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL'ADOLESCENTE E DEL GIOVANE ADULTO (ARPA), DELLA FONDAZIONE MINOTAURO DI MILANO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO PER PSICOTERAPEUTI.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 1841 del 30.07.2010, con la quale è stata formalizzata una convenzione per lo svolgimento di tirocini per psicoterapeuti stipulata con la Scuola di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescente e del giovane Adulto (ARPA), gestita dalla Fondazione Minotaururo (CF/P.iva 07511760964), con sede legale in Milano, via Omboni, 4 e sedi operative decentrate in altri comuni italiani;

CONSIDERATA la scadenza della succitata convenzione e vista la nota del 08.10.2014, con la quale la predetta Scuola chiede il rinnovo della stessa, al fine di proseguire il rapporto pluriennale di collaborazione nell'ambito della formazione specialistica di psicoterapeuti e garantire la continuità del periodo di tirocinio per gli allievi specializzandi che stanno svolgendo o inizieranno il tirocinio presso le strutture della Fondazione;

VISTO ed esaminato l'art. 3 della Legge 18.2.1989 n. 56, relativo all'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

LETTI ed esaminati, ove richiamabili, l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento;

DATO ATTO che dall'instaurando rapporto di convenzione non derivano spese a carico dell'Ente e che i tirocinanti preliminarmente all'avvio del tirocinio dovranno produrre copia delle specifiche coperture assicurative per il rischio infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, operanti per le attività di tirocinio e per il suo intero periodo, nonché per le eventuali proroghe;

RITENUTO di poter procedere al rinnovo della convenzione in oggetto per un ulteriore periodo di due anni, alle condizioni contenute nel testo convenzionale allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1781** del **28 LUG. 2015** All. n. 590/2006

DETERMINA

1. di approvare il rinnovo del rapporto convenzionale con la Scuola di Formazione in Psicoterapia denominata Scuola di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescente e del giovane Adulto (ARPAd), gestita dalla Fondazione Minotaruro (CF/P.iva 07511760964), con sede legale in Milano, via Omboni, 4 e sedi operative decentrate in altri comuni italiani;
2. di dare atto che il predetto rinnovo viene accordato per un periodo di due anni prorogabili, alle condizioni contenute nel testo convenzionale allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
3. di dare atto che il rapporto di convenzione di cui al punto precedente, non comporta alcuna spesa per questo Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico della Scuola di Formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **28 LUG. 2015** AL N. **1781**

Procedimento press; Direzione Sanitaria di Presidio
Responsabile del procedimento: dr. Basilio Tiso
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

IRCCS di natura pubblica

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO
DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL'ADOLESCENTE E DEL GIOVANE ADULTO
A.R.P.Ad**

(Associazione Romana per la psicoterapia dell'adolescenza e del giovane adulto)

SEDE DI MILANO

AI SENSI DELL'ART. 35 L. 56/89

TRA

La Scuola di Specializzazione In Psicoterapia Psicoanalitica Dell'adolescente e del Giovane Adulto, **A.R.P.Ad sede di Milano**, gestita dalla **FONDAZIONE MINOTAURO**, con sede legale in Via Omboni 4, C.F./P.iva 07511760964, rappresentata dal Dott. Matteo Lancini, nato a Milano il 10/11/1965, in qualità di Legale Rappresentante (in seguito denominata Scuola)

E

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede legale in Via Francesco Sforza, 28, 20122 Milano, P.Iva/C.F. 04724150968, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Luigi Macchi, nato a Gallarate, il 15/08/1952, residente per la carica presso la sede legale, in qualità di Legale Rappresentante (in seguito denominato Ente)

PREMESSO CHE

- A.R.P.Ad., con sede a Roma in Via Ombrone, 14 è un'associazione scientifica senza fini di lucro;
- A.R.P.Ad., ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 11.12.1998 n. 509, ha attivato nel 2000 nella propria sede di Roma una scuola di specializzazione in psicoterapia e, con decreto MIUR del 31/07/2006, prot. N.3371, ha ottenuto l'autorizzazione per aprire a Milano una sede periferica della scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell'adolescente e del giovane adulto;
- A.R.P.Ad. di Roma ha affidato la gestione della scuola, sede periferica di Milano, alla Fondazione Minotauro;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle Scuole di Specializzazione Universitarie;
- ai sensi dell' Art. 8 comma 2 del D.M. n. 509 del 11.12.1998 gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- il tirocinio clinico quadriennale, non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun rimborso

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'Ente promuove all'interno dei propri presidi nei quali operino psicoterapeuti, l'espletamento dell'attività di tirocinio clinico quadriennale per almeno 300 ore annue agli allievi della Scuola, nel numero e nei periodi che saranno concordati tra l'Ente e la Scuola e comunque in base alla possibilità di reale accoglienza.

ART. 2 – Svolgimento dei tirocini

I tirocini si svolgono nel quadro delle modalità di gestione dei casi propri dei presidi nei quali gli allievi della Scuola vengono inseriti.

L'Azienda indicherà per ciascun tirocinante un tutor psicoterapeuta al quale l'allievo è tenuto a riferire per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza nel presidio, nonché per l'attestazione delle presenze. Ogni anno la Scuola, tramite i propri responsabili e i tutors, provvede a programmare e valutare i tirocini degli allievi.

ART. 3 – Obblighi della Scuola

La Scuola si impegna a garantire un'adeguata supervisione ai tirocini.

La Scuola assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

La scuola ha una posizione di copertura contro gli infortuni presso l'INAIL di Milano Mazzini (Codice ditta n. 18910305 – P.A.T. n. 21268601 25)

L'acquisizione delle relative polizze assicurative è propedeutica all'inizio del tirocinio.

ART. 4 – Obblighi del tirocinanti

Gli allievi ammessi ai tirocini sono tenuti a rispettare il segreto professionale, e mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti nonché a rispettare quanto disposto del D.Lgs. 196/2003.

ART. 5 – Spese

Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell'Ente.

ART. 6 – Convegni e seminari

La Scuola si impegna a mettere a disposizione del personale dell'Ente che svolge attività psicoterapeutica posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento o supervisioni e/o a collaborare ad attività di ricerca di comune interesse.

Le modalità saranno concordate con l'Ente.

L'Ente ammette i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse organizzati dall'Ente stesso.

ART. 7 - Durata

La presente convenzione è valida per 2 (due) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e alla scadenza è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La disdetta potrà essere data da entrambe le parti con comunicazione scritta con preavviso di almeno un mese salvaguardando i tirocini già eventualmente avviati.

ART. 8 – Foro Competente

In caso di controversie, le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.


ART. 9 - Registrazione

Il contratto sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico di chi vi ricorre ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131 del 26.04.1986."

*Per***FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO**

Direttore Generale
Dott. Luigi Macchi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Per***Associazione Romana per la Psicoterapia
dell'Adolescenza e del Giovane Adulto - Sede Milano
Fondazione Minotauro**

Presidente
Dott. Matteo Lancini